

la Magistratura

Organo dell'Associazione Nazionale Magistrati

Anno LXI-Trimestrale-Poste Italiane Spa-Spedizione in abbonamento postale-d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2-DCB Roma



1/2

Gennaio-Giugno 2009



La
Magistratura
Organo
della
Associazione
Nazionale
Magistrati

La vittima, questa sconosciuta

La tutela della vittima nel processo penale

di Vincenzo Sgubbi*

*Giudice
del Tribunale
di Padova

“La frammentarietà e la lacunosità della normativa vigente in materia di sostegno alle vittime di reato rende obiettivamente approssimativo il sistema di tutela di quanti, nel nostro Paese, subiscono gli effetti – spesso devastanti sotto il profilo personale, economico, psicologico, familiare, relazionale – di un’azione criminosa”¹: affermazioni come queste sono sempre più frequenti e denunciano l’insoddisfazione degli operatori rispetto alla capacità del nostro ordinamento di assicurare adeguata tutela alle vittime dei reati, proprio in un momento storico nel quale l’insicurezza sociale è sotto gli occhi di tutti e rappresenta una delle urgenze che tutti coloro che si sono candidati alla guida del Paese hanno promesso di voler risolvere.

È ormai evidente da anni, infatti, che la criminalità colpisce chiunque (il ricco possidente e l’anziana che vive di una modesta pensione e che ogni mese rischia di vedersi rapinare di tutti i suoi emolumenti all’uscita dall’ufficio postale) e che dunque il tema non può essere considerato oggetto di mere discussioni accademiche.

Eppure, non si può certo dire che la riflessione sul tema sia mancata, in questi anni, e che non siano state avanzate proposte di soluzione del problema. Se l’insoddisfazione persiste, è il segno della difficoltà di assicurare *nella pratica* la giusta soddisfazione alle

vittime e di contemperare tale esigenza con gli altri principi che debbono presiedere all’accertamento della verità ogni volta che un fatto criminoso è stato commesso (la tutela dei diritti dell’imputato in particolare).

L’esigenza di rimodellare il sistema guardandolo anche “dalla parte della vittima” è stata percepita, nel nostro Paese, da non molti anni: a dover immaginare una riforma del sistema siamo oggi costretti dall’obbligo di recepire ed attuare la *decisione-quadro dell’Unione europea sulla posizione della vittima nel processo penale del 15 marzo 2001*². Tale obbligo non è ancora adempiuto: tuttavia, proprio di recente (il 23 gennaio 2009) è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, che prevede il recepimento di ben 11 decisioni quadro, tra le quali quella di cui qui si parla.

La decisione-quadro - e cioè il testo per adeguarsi al quale il sistema interno dovrà essere modificato – raccoglie i frutti di una riflessione sul tema condotta, a livello internazionale, da lungo tempo.

Numerosi, infatti, sono i documenti di riferimento (la *Dichiarazione ONU sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime*



della criminalità e alle vittime di abuso di potere, la *Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti* del 1983, la *Raccomandazione del 1985 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale*, la *Raccomandazione n. 21 del 1987 sull'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione*, la *Raccomandazione sulla mediazione in materia penale* del 1999).

Al punto 32 delle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre del 1999 si enunciava la necessità di elaborare norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali.

L'attenzione alle vittime è pure parte integrante dei contenuti di tutta l'attività convenzionale delle Nazioni Unite. Basterà ricordare la *Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale*, conclusa a Palermo il 12-16 dicembre 2000, che, relativamente alle vittime dei reati da essa trattati, prevede per gli Stati un triplice obbligo: quello di adottare misure appropriate per fornire assistenza e protezione alle vittime; quello di stabilire procedure adeguate per consentire il risarcimento e l'indennizzo; quello di consentire che gli interessi e le opinioni delle vittime

siano esposti e considerati adeguatamente nel corso del processo (art. 25).

Un primo problema da affrontare riguarda la nozione di *vittima*. Nei documenti internazionali vi sono tre definizioni, l'una diversa dall'altra e ciascuna funzionale ai fini perseguiti dal documento che la contiene.

Nella *Convenzione* del 1983 in effetti non vi è una vera e propria enunciazione del concetto di vittima quanto piuttosto l'identificazione dei soggetti che lo Stato deve risarcire: si tratta di coloro che hanno riportato serie lesioni fisiche o una compromissione della salute direttamente attribuibile a un reato doloso violento e delle persone a carico dell'individuo deceduto in seguito a tale reato.

Per la *Dichiarazione ONU* del 1985 è vittima chi individualmente o collettivamente ha sofferto un danno, e in particolare un'aggressione alla sua integrità fisica o psichica, una sofferenza morale, una perdita economica o una aggressione grave ai suoi diritti fondamentali, a seguito di azioni o di omissioni commesse in violazione di leggi penali in vigore all'interno degli Stati membri. Il termine vittima include anche, se del caso, i prossimi congiunti o le persone a carico della vittima diretta e le persone che hanno subito un danno



La vittima, questa sconosciuta

intervenendo in aiuto delle vittime in difficoltà.

Per la *decisione-quadro dell'Unione* è vittima la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali, direttamente causati da azioni o da omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale degli Stati membri.

Nel nostro sistema, la *persona offesa* è tradizionalmente definita come il titolare dell'interesse specificamente tutelato dalla norma incriminatrice penale, la cui lesione ed esposizione al pericolo costituisce l'essenza del reato. Tanti possono essere gli interessi pregiudicati solo in via eventuale dalla condotta antiggiuridica, uno però deve essere offeso necessariamente perché possa sussistere il reato e tale interesse costituisce il *bene giuridico protetto dalla norma penale*.

Nella maggior parte dei casi, vi è una coincidenza fra persona offesa e soggetto passivo, ma non sempre questo avviene.

La dottrina più recente³ ha quindi elaborato una definizione di persona offesa "in una prospettiva processuale dinamica, di impulso e di collaborazione all'esercizio e alla prosecuzione dell'azione penale", quale "soggetto al quale l'ordinamento riconosca il potere di rimuovere ostacoli all'esercizio

dell'azione penale e di controllare l'effettivo rispetto del principio di sua obbligatorietà, assumendo un ruolo di cooperazione e di stimolo dell'attività del pubblico ministero", o, ancora, quale "soggetto titolare di un'accusa privata sussidiaria, senza qualità di parte".

Il codice di procedura penale del 1989 ha inserito la persona offesa tra i soggetti processuali (libro I, titolo IV, artt. 90-95) attribuendole in via generale la titolarità di poteri, diritti e facoltà da esercitare nel processo (ed il codice penale, dal canto suo, la menziona nel libro I, titolo II, capo IV, laddove disciplina le condizioni di procedibilità) e dunque cercando di conferire alla vittima qualcosa in più di quel ruolo di mero *postulante*⁴ che aveva nel precedente codice.

Recenti codificazioni, realizzate sulla scia del dibattito di questi ultimi anni, hanno fornito una definizione di "vittima": così, nel codice di procedura penale entrato in vigore nel 2006 in Bulgaria (Paese di nuova adesione all'Unione europea, soggetto per tale ragione a pressanti verifiche da parte della Commissione europea che ha dovuto valutare il rispetto da parte di quel Paese degli *standards* imposti per l'ingresso nell'Unione anche dal punto di vista dell'adeguatezza del sistema penale e processuale), è contenuta nell'art. 74 la definizione della *vittima* come



la persona che ha sofferto danni materiali o immateriali dal reato.

Di più, in quel codice è stato formalizzato un ruolo di *accusatore privato* in capo alla vittima⁵.

Nel nostro sistema invece, come è noto, un ruolo simile è stato previsto soltanto nell'ambito del processo dinanzi al giudice di pace, competente per numerosi reati perseguibili a querela. Il d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, che disciplina quel procedimento, valorizza molto il ruolo della persona offesa, che si esplica in particolare nella rilevante novità della citazione diretta dell'offensore con il ricorso immediato per i reati perseguibili a impulso di parte (artt. 21 e ss.). La persona offesa dal reato diviene arbitra non solo dell'*an* dell'azione penale, ma anche del *quomodo* del suo procedimento, condizionando anche la valutazione di improcedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34).

Al di là di questo "esperimento", però, il ruolo assicurato nel processo penale italiano alla persona offesa non è certo di particolare rilievo.

È stato detto che ciò è quasi inevitabile, perché "l'esclusione della vittima o di ogni protagonismo della vittima, nel sistema della giustizia penale moderno, è conseguente alla promessa della modernità in tema di giustizia penale... Gli esiti della rappresentazione dello scenario giudiziario

penale producono effetti che sono, comunque, estranei agli interessi veri della vittima; possiamo farla partecipare finché vogliamo, ma lì, in quel luogo, temo, la vittima non ne ricaverà alcunché. Lo sguardo della vittima, all'interno del processo penale, rischia di essere annichilito in un fatto che si dispiega nel passato. Lo sguardo del sistema penale moderno, invece, è volto, in quanto orientato a scopi di utilità, al futuro e mai al passato perché, in chiave preventiva sia speciale che generale, l'esito del processo è qualcosa che deve essere buono per il futuro anche se legato ad un fatto del passato. Una maggiore tutela della vittima nel sistema della giustizia penale si potrebbe avere, paradossalmente, all'interno di un vecchio sistema pre-moderno di giustizia penale di tipo strettamente retributivo. Ci fosse un diritto penale ancora fortemente egemonizzato da una cultura retribuzionistica di tipo o etico o etico-giuridico, forse, la vittima potrebbe avere qualche soddisfazione che è la supplenza della vendetta. Quando il sistema penale moderno si armonizza a scopi di prevenzione e, quindi, è orientato, ha uno sguardo sul futuro, la vittima rischia di non trovare soddisfazione in quel tipo di rappresentazione"⁶.

Certo, la riforma dell'art. 111 Cost. e l'attuazione dei principi in esso contenuti, riassuntivamente



La vittima, questa sconosciuta

enunciati sotto la suggestiva dizione di “giusto processo”, non sembra aver tenuto in nessun conto la protezione dei diritti della vittima⁷. È stato però presentato, v'è da dire, un disegno di legge costituzionale che prevede l'aggiunta di un comma all'art. 111 Cost., comma nel quale si sancisce solennemente che *“la legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato”*⁸.

Un esame sia pur sommario dei principi contenuti nella Decisione quadro citata sopra consente di verificare che una parte delle misure a tutela della vittima ivi suggerite, con specifico riguardo alla posizione della persona offesa nell'ambito del procedimento penale, fanno parte del patrimonio normativo del nostro Paese, e tuttavia, forse, qualcosa di più si potrebbe fare.

Con riguardo alla “possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova” (art. 3 I co.), non v'è dubbio che essa sia riconosciuta nel nostro sistema, che assicura alla persona offesa la possibilità di intervenire nel procedimento, di nominare un difensore (art. 101 c.p.p.; l'imputato però ne può nominare due), di ricevere l'informazione di garanzia (art. 369), di partecipare ad accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360), di sollecitare il pubblico ministero

affinché promuova un incidente probatorio (art. 394), di assistere allo stesso (art. 401), di presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini nel caso in cui il pubblico ministero abbia proposto al giudice l'archiviazione (art. 410), di sollecitare al procuratore generale l'avocazione delle indagini preliminari (art. 413), di ricevere notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419) e del decreto che dispone il giudizio (art. 429), di sollecitare il pubblico ministero affinché proponga impugnazione (art. 572). Inoltre, in qualsiasi fase del procedimento (eccezion fatta per il giudizio di cassazione) la persona offesa può presentare al giudice memorie (art. 90) ed infine può, esattamente come la persona sottoposta ad indagini, compiere investigazioni difensive (in quanto gli artt. 391 *bis* e ss. c.p.p. non distinguono tra *difensore* della persona sottoposta ad indagini e difensore della persona offesa).

Tuttavia, come non si è mancato di far osservare tra gli studiosi, in altri ordinamenti sono state fatte proposte di maggior favore per la vittima di crimini violenti, quali quella di accordare alla stessa la facoltà, già prevista per l'imputato, di rendere dichiarazioni in ogni fase del processo⁹.

Ancora, l'art. 6 della Decisione quadro si riferisce alla possibilità



della vittima di essere ammessa, in qualità di parte, al patrocinio gratuito.

Sul punto, come è noto, l'Italia ha, solo di recente, esteso alla vittima del reato (persona offesa e parte civile) il beneficio del patrocinio a spese dello Stato previsto originariamente solo per le persone accusate (sottoposte ad indagini o imputate) non abbienti. Alle stesse condizioni previste per l'accusato (cioè sostanzialmente il possesso di un reddito esiguo, al di sotto di una soglia individuata dalla legge), è prevista anche per la vittima la possibilità di nominare un difensore di fiducia liberamente scelto, il quale verrà retribuito dallo Stato. Inoltre tutti gli atti processuali sono senza spese per la persona ammessa al beneficio (art. 76 e ss. D.P.R. 115/2002).

Tuttavia, una misura di questo genere, che collega la possibilità di ottenere gratuitamente assistenza nel processo penale, a fronte di un'offesa subita, solo al possesso di un reddito estremamente esiguo, è ritenuta insufficiente da alcuni esperti della materia. È stato dunque proposto di estendere la disciplina del patrocinio a spese dello Stato alle vittime dei reati che intendano far valere in sede giudiziaria i propri diritti assumendo la veste di parte civile, a prescindere dal proprio reddito¹⁰.

Evidente, a tacer d'altro, è il dispendio enorme di denaro che

tale innovazione comporterebbe, tutte le volte in cui (come avviene di solito) l'imputato condannato non sia in grado di rimborsare la parte civile delle spese da questa sostenute, che nella proposta sarebbero a carico dello Stato. La proposta, dunque, deve tener conto delle condizioni *economiche* della Giustizia in Italia (udienze costrette a concludersi entro le ore 14 perché non ci sono i fondi per pagare gli straordinari al personale di cancelleria, stenotipisti che percepiscono lo stipendio con mesi di ritardo, mancanza di risorse materiali minime etc.). Tuttavia, una prima decisione in questo senso è stata presa, proprio pochi giorni prima della stampa del presente numero della Rivista, dalla legge 23.4.2009 n. 38, di conversione del decreto-legge 23.2.2009 n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 24.4.2009). Nell'art. 4 del testo coordinato si legge la seguente modifica all'art. 76 del testo unico in materia di spese di giustizia (il già ricordato D.P.R. 115/2002), realizzata prevedendo un nuovo comma 4 ter nell'articolo appena ricordato: "*La persona offesa dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limi-*



La vittima, questa sconosciuta

ti di reddito previsti dal presente decreto". La vittima di reati sessuali, dunque, ha da oggi diritto a farsi assistere gratuitamente da un difensore a prescindere dal proprio reddito".

L'art. 7 della Decisione quadro stabilisce che ogni Stato membro deve assicurare alla vittima che sia parte civile ovvero testimone la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale. Sul punto, non può non osservarsi la *non tutela* assicurata dalla legge italiana alla vittima-testimone, nel momento in cui si prevede, quale rimborso spese per un'intera giornata di assenza dal proprio luogo di lavoro o di residenza dovuta alla necessità di testimoniare nel processo penale a carico dell'autore del reato da essa subito, l'indennità di 1,29 euro (oltre al rimborso del biglietto *di seconda classe sui servizi di linea* e all'indennità di 0,72 euro per *ogni giornata impiegata per il viaggio*: art. 46 D.P.R. 115/2002).

L'inadeguatezza della disposizione si commenta da sola, ed ancora una volta si verifica che la tutela della vittima (come quella, certamente, dell'imputato innocente e come quella di ogni soggetto che debba per necessità aver a che fare con la giustizia) passa attraverso la somministrazione e la gestione di risorse adeguate.

L'art. 9 si occupa poi del diritto al risarcimento del danno, e qui si deve constatare che il nostro Paese si trova in difficoltà: "*Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima. 3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo*".

Partendo, brevemente, dalla previsione contenuta nel secondo comma della norma, non si può dire che nel nostro sistema siano molte né particolarmente efficaci le disposizioni volte ad incoraggiare l'effettivo risarcimento (in sostanza si tratta della norma che prevede l'attenuante del risarcimento del danno -art. 62 n. 6 c.p.- e quella che, in chiave *intimidatoria*, prevede la possibilità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento: art. 165 co. II c.p. Quest'ultima, verosimilmente, ha oggi scarsa possibilità di applicazione



con riferimento ai reati commessi fino al 2 maggio 2006, perché, laddove la causa di estinzione del reato non abbia luogo, è verosimilmente applicabile in quasi tutte le fattispecie l'indulto concesso con l. 241/2006).

Quanto poi alle effettive possibilità di risarcimento, v'è da dire che sono state avanzate proposte, per il momento non tradottesi in atti concreti, volte a garantire *effettivamente* il risarcimento alla vittima facendo intervenire lo Stato in funzione di garante, attraverso l'istituzione di un apposito Fondo di Garanzia per i reati dolosi, in grado di anticipare alle vittime il risarcimento in tutti i casi in cui l'autore di un reato comune di particolare allarme sociale non riesca ad ottenere dal condannato il risarcimento ovvero nei casi in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto¹¹.

Infine, il vero punto dolente è ancora quello, derivante come sempre dalle carenze materiali della nostra macchina giudiziaria, del *ragionevole lasso di tempo* entro il quale, secondo la Decisione quadro e secondo ogni elementare principio di buon senso, deve intervenire la pronuncia sul risarcimento del danno.

L'irragionevole durata dei procedimenti giudiziari in Italia è sotto gli occhi di tutti, e la condanna al risarcimento del danno, anche quando viene pronunciata in

via definitiva dal giudice penale di primo grado con decisione immediatamente esecutiva (a richiesta della parte civile: art. 540 I co. c.p.p.) giunge normalmente con notevole ritardo rispetto alla perpetrazione del reato.

Spesso, poi, il giudice penale non è in grado di pronunciare definitivamente sulle pretese civilistiche e devolve la questione alla competente sede civile, limitandosi a riconoscere solo una provvisoria (art. 540 II co. c.p.p.): ciò, ovviamente, allunga ulteriormente i tempi.

Altre volte ancora, il fatto illecito che costituisce reato non viene accertato nel processo penale, che si limita a prendere atto dell'intervenuta estinzione dello stesso. In altri sistemi è previsto che anche in casi del genere il giudice debba comunque pronunciare sulla pretesa civilistica¹² (si tratta di una previsione che, in Italia, dovrebbe fare i conti con il numero enorme di procedimenti penali da gestire).

Per tutte le ragioni evidenziate all'inizio, prima fra tutte la necessità di porre al centro del processo penale la tutela delle garanzie della persona accusata, il processo stesso non può essere l'unico *luogo* nel quale la vittima del reato debba trovare tutela.

Come bene è stato scritto, "la difesa delle vittime di un reato non si esaurisce certo nell'azione giu-



La vittima, questa sconosciuta

diziaria quand'anche essa sia informata ad obbiettivi di natura riparatoria. Sono almeno cinque i piani che debbono essere tenuti presenti per delineare un sistema di protezione vittimologico: a) la descrizione di fattispecie incriminative che premino i comportamenti "virtuosi" del responsabile del fatto; b) l'individuazione di sanzioni orientate a favore della vittima sia essa un singolo individuo od una collettività di persone più o meno estesa; c) il riconoscimento di poteri processuali incisivi tanto a favore del danneggiato dal reato quanto alla persona offesa che non si sia costituita parte civile; d) la creazione di interventi assistenziali d'urgenza nell'immediatezza della consumazione dei reati soprattutto per le categorie maggiormente esposte alle conseguenze traumatiche dei reati (con particolare riferimento alle cd. fasce deboli); e) la creazione di un sistema di sicurezza sociale che assuma il reato come rischio sociale anche a garanzia degli obblighi risarcitori derivanti dal reato stesso"¹³.

Quanto però all'azione giudiziaria, ancora una volta il primo obiettivo da perseguire, prima ancora di riforme che provvedano la vittima del reato di poteri e facoltà incisive, è quello di assicurare la *ragionevole durata* dei procedimenti, da perseguire con riforme processuali¹⁴ e con lo stanziamento di adeguate risorse economiche.

Infatti, come è stato osservato, *"se tu hai una giustizia che funziona in tempi decenti, hai il risultato, primo, della soddisfazione ... della parte che ha subito l'azione violenta, ma hai anche questa prevenzione di carattere generale, perché la gente capisce che, forse, non vale la pena, che non va bene"*¹⁵.

Note

1. In questi termini Giulio Vasaturo, *Le proposte di riforma normativa a sostegno delle vittime di reato* in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza - vol. I - n. 1/2007, pag. 1.

2. Si veda la documentata relazione di M.V. del Tufo, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, pronunciata al Corso di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura con il titolo "La vittima del reato", Roma, 5-7/12/2002, reperibile in www.cosmag.it.

3. Si veda la relazione di G. Ichino, *Soggetto passivo, persona offesa e danneggiato dal reato: profili differenziali*, pronunciata al Corso di studi menzionato *supra*.

4. Come l'ha efficacemente definita Franco Cordero, *Procedura penale*, VIII edizione, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 276.

5. Un'intera sezione è dedicata a quello che, nella traduzione ufficiale in inglese, è definito il *private prosecutor* [Section II - Private prosecutor - Individuals who may rake part in the proceedings in the capacity of private prosecutors - Arti-



cle 76: The victim, who has sustained material or immaterial damages from a publicly actionable criminal offence shall have the right to take part in court proceedings as private prosecutor. Following the death of this person, said right shall pass on to his/her heirs. - Request for participation as private prosecutor - Article 77: (1) A request for participation in judicial proceedings as private prosecutor can be submitted orally or in writing. (2) The request must contain information about the individual who files it and about the circumstances on which it is based. (3) A request must be filed until the beginning of judicial trial before the court of first instance at the latest. - Functions of the private prosecutor - Article 78: (1) The private prosecutor shall maintain the accusation in court along with the prosecutor. (2) The private prosecutor may continue maintaining the accusation also after the prosecutor has made a statement that he/she will not maintain it any further. - Rights of the private prosecutor - Article 79: The private prosecutor shall have the following rights: to examine the case-file and obtain the excerpts he/she needs; to produce evidence; to take part in judicial proceedings; to make requests, comments and to raise objections, as well as to file appeal from acts of the court where his or her rights and legal interests have been infringed upon].

6. Massimo Pavarini, Relazione pronunciata al Convegno di studi "La vittima del reato. Questa sconosciuta", Torino, 9.6.2001: q.v. in www.giuristidemocratici.it.

7. Vittima che è stata, nella formulazione della nuova norma costituzionale, "disinvoltamente ignorata" secondo Libero Mancuso, Relazione pronunciata al Convegno di studi citato nella nota precedente. Si pensi al nuovo regime delle contestazioni, introdotto dalla legge 63/2001 di attuazione dei principi del c.d. giusto processo: la contestazione acquisitiva, precedentemente introdotta in seguito all'intervento della Corte Costituzionale, rappresentava pur sempre un mezzo assai efficace per la tutela della vittima in sede di audizione dibattimentale, poiché, rimanendo pur sempre la possibilità di utilizzare le dichiarazioni dalla stessa precedentemente rese, si sottraeva o comunque quantomeno si limitava il rischio che la stessa potesse essere ancora sottoposta a minacce od a vessazioni, dirette od indirette, da parte del reo. Oggi, naturalmente, questa possibilità è stata eliminata in ossequio al principio del pieno contraddittorio nella formazione della prova dinanzi al Giudice, e ciò espone la vittima-testimone al pericolo di maggiori pressioni o sollecitazioni (solo se queste assurgono al rango di violenza o minaccia, soccorre l'art. 500 co. IV e V).

8. Si tratta del disegno di legge costituzionale

presentato dai senatori Casson ed altri al Senato della Repubblica il 4 luglio 2006, XV Legislatura, AS n. 742. Nella relazione si evidenzia come la disciplina del *giusto processo* contenga certamente "una lacuna, che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio soltanto se si costituisce parte civile". Quest'ultima, poi, "inevitabilmente finisce per appesantire l'iter processuale, così costituendo (e così venendo per lo più percepita) un ostacolo alla rapida definizione del processo". Scopo del disegno di legge costituzionale è dunque quello di "superare questi vuoti e questi ritardi, oltre che riconoscere il livello istituzionale più elevato possibile alla tutela della vittima e dei più deboli".

9. Libero Mancuso, Relazione cit.. L'Autore fa riferimento al Crime Victim's Bill of Rights statunitense del 1990.

10. Proposta di legge Cirielli ed altri, presentata alla Camera dei Deputati il 27 settembre 2006, XV Legislatura, AC n. 1705. La stessa proposta è stata avanzata anche da esperti di matrice culturale e politica opposta (e dunque deve definirsi *bipartisan*, come si dice con orrendo neologismo): v. Desi Bruno e Roberto Lamacchia, nell'Introduzione al Convegno di Studi di Torino sopra citato.

11. La proposta non è stata soltanto enunciata in convegni di studio (v. intervento di Gian Paolo Zancan al Convegno di Torino più volte citato), ma si è tradotta in una proposta di legge d'iniziativa del deputato Mazzoni, recante "Disposizioni in favore delle vittime di reati comuni di particolare allarme sociale" e presentata alla Camera dei Deputati il 10 maggio 2006, XV Legislatura, AC n. 632.

12. Ancora una volta si cita il recente codice di procedura penale bulgaro, che nell'art. 307 stabilisce: "The court shall make pronouncement on a civil claim also where it finds the defendant not guilty, that the criminal responsibility is extinct, or that the defendant should be exempted from criminal responsibility".

13. Marco Bouchard, *Tutela della vittima, mediazione penale e giustizia riparativa*, Relazione pronunciata al già citato Corso di Studi organizzato dal C.S.M. dal titolo "La vittima del reato", pagina 7.

14. L'Associazione nazionale magistrati non si è mai sottratta al proprio dovere di proposta: basti ricordare i volumi curati dall'ANM "Giustizia più efficiente e indipendenza dei magistrati a garanzia dei cittadini" e "Tempi e qualità della giustizia", con i quali sono stati resi pubblici gli atti dei Congressi nazionali, ormai da tempo inevitabilmente dedicati a questo argomento.

15. Angelo Cutolo, Relazione al più volte citato Convegno di studi di Torino.